

**IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI VACALLO**

Richiamate le disposizioni della legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata in seguito LT)

DECRETA**1. Rate e scadenze dell'imposta comunale (art. 240 LT)**

La riscossione dell'imposta comunale per l'anno fiscale 2023 avviene in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate applicando il 90% all'ultima tassazione comunale o sull'importo presumibilmente dovuto; la quarta rata è a conguaglio. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza/pagamento delle singole rate dell'imposta comunale sono fissati come segue:

<i>no. rata</i>	<i>scadenza</i>	<i>termine di pagamento</i>
1a rata di acconto	31.03.2023	30.04.2023
2a rata di acconto	31.05.2023	30.06.2023
3a rata di acconto	31.07.2023	31.08.2023
4a rata a conguaglio		a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT

2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, il pagamento è remunerato alle condizioni del punto 3.

3. Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

4. Modalità e addebito spese

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

5. Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5 %

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

6. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di fr. 20.-- non sono conteggiati.

7. Validità temporale dei tassi di interesse

I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti dell'anno civile 2023.

Il tasso d'interesse di ritardo del punto 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2023.

Il tasso d'interesse applicabile all'inizio della procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

8. Per tutte le altre disposizioni in materia si fa riferimento alla legge tributaria e al decreto esecutivo concernente la riscossione delle imposte cantonali dell'anno corrente.

Il Sindaco
Marco Rizza

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario
Filippo Pezzati



Vacallo, il 10 gennaio 2023 (RM 2304 del 9 gennaio 2023)

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni.